

Tipologia: **FISCO**

Protocollo: **2004013** Data: **22.03.2013**

Oggetto: **Silenzio – assenso per le cartelle esattoriali illegittime notificate da Equitalia al contribuente**

SILENZIO – ASSENSO PER LE CARTELLE ESATTORIALI ILLEGITTIME NOTIFICATE DA EQUITALIA AL CONTRIBUENTE

Gentile Associato,

la Legge 24.12.2012 n. 228 (cosiddetta “Legge di Stabilità”) ha introdotto un nuovo strumento di difesa nei confronti del concessionario della riscossione (Equitalia S.p.a.). Non è più necessario infatti impugnare, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale competente, una cartella esattoriale palesemente nulla: dal 1° Gennaio 2013, infatti, contro le cosiddette “cartelle pazze” di Equitalia, ogni contribuente può inoltrare, direttamente a quest’ultima, la richiesta di **annullamento automatico**.

Le cause per cui si può chiedere l’annullamento automatico sono:

- l’intervenuta prescrizione del diritto di credito;
- l’intervenuta decadenza del diritto di credito;
- un provvedimento di sgravio già ottenuto dall’ente titolare del credito;
- un provvedimento amministrativo o del giudice che ha sospeso l’efficacia esecutiva della cartella esattoriale;
- una sentenza che ha già annullato, in tutto o in parte, la cartella esattoriale;
- l’intervenuto pagamento della cartella esattoriale;
- ogni altra causa per cui è divenuto inesigibile il credito.

L’elenco infatti non è esaustivo; vi potranno quindi rientrare qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.

a) Procedura

Entro 90 giorni dalla notifica della cartella o dal compimento di qualsiasi altro atto di natura esecutiva o cautelare (preavviso di fermo, iscrizione di ipoteca, ecc..), il contribuente, rilevata l’illegittimità della cartella esattoriale, deve inoltrare, in forma cartacea o a mezzo PEC, la richiesta di annullamento ad Equitalia con la documentazione probatoria relativa ai motivi di nullità di cui si sostiene l’esistenza.

b) Sospensione e risposta

All’atto della ricezione della richiesta il concessionario deve immediatamente sospendere le attività di riscossione relative alla cartella. Entro 10 giorni poi il concessionario inoltra la richiesta all’ente creditore (INPS, Agenzia delle Entrate, ecc..). Quest’ultimo effettua tutte le necessarie verifiche e invia risposta direttamente al debitore entro ulteriori 60 giorni, tramite raccomandata a/r o tramite PEC (se è stato fornito il relativo indirizzo o se il debitore è uno dei soggetti obbligati a munirsi di indirizzo PEC) se intende accogliere l’istanza o rigettarla. Nel primo caso invierà un provvedimento di sgravio; nel secondo caso, invierà Equitalia a proseguire nella procedura di riscossione coattiva.

c) Conseguenze della mancata risposta

Per il debitore/contribuente il termine massimo di invio della risposta da tenere in considerazione è pertanto di 70 giorni dalla ricezione della dichiarazione da parte del concessionario. Ma le conseguenze negative per l’ente creditore si manifestano precisamente dopo ulteriori 150 giorni. Se il silenzio infatti si protrae per **220 giorni** dalla presentazione della domanda, l’atto oggetto di richiesta **si annulla di diritto**.

Nel frattempo, comunque, l’atto rimane sospeso.

Distinti saluti

Per ASSOSNAI
Studio Bondavalli

La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L’accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente è tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail..